



USB – Unione Sindacale di Base <Pubblico Impiego>

Aderente alla Confederazione USB

Federazione territoriale di Trieste: Via Rittmeyer, 6 – 34132 TRIESTE

indirizzo di posta elettronica: usb@trieste.it fax: 040/771446

(Sede nazionale: Viale Castro Pretorio 116 – 00185 ROMA)

Trieste, 04 febbraio '14

Al Comune di Trieste
c.a Sindaco Roberto Cosolini
P.zza Unità d'Italia, 4
34121 Trieste

Oggetto: presenza di fibre di amianto in alcune scuole e strutture educative in genere del Comune di Trieste.

La scrivente organizzazione sindacale, anche tenuto conto di quanto pubblicato in queste settimane dal quotidiano “Il Piccolo”, interviene sull’argomento ricordato in epigrafe in quanto soggetto legittimato – a normativa vigente – su quanto attiene alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori.

Com’è noto, codesto ente ha dovuto impegnarsi nella “messa in sicurezza” dell’amianto riscontrato in alcune strutture educative a seguito delle opportune ed autonome segnalazioni intraprese da soggetti esterni al Comune. A questo riguardo lo scrivente sindacato constata la mancanza di trasparenza nelle operazioni di controllo, verifica e monitoraggio dei manufatti e delle opere potenzialmente contenenti amianto tanto che, a tutt’oggi, non risulterebbe di pubblica consultazione l’elenco completo delle strutture interessate dalla probabile presenza della fibra, in particolare (ma non in via esclusiva) nella pavimentazione.

Piuttosto, questo sindacato rileva un discutibile atteggiamento volto a relativizzare i rischi e i potenziali danni alla salute.

A questo riguardo, ricorda che per l’amianto (come, peraltro, anche per altre sostanze cancerogene) la scienza medica ha unanimemente affermato che non esistono limiti espositivi tollerabili, accettabili.

Non esiste un discrimine tra concentrazioni innocue e concentrazioni nocive. Il fatto è chiarito nella Direttiva CEE del 19.09.1983, n. 477 dedicata all’amianto¹. Lo stesso concetto è stato espressamente menzionato nei lavori preparatori che hanno portato alla modifica della norma, con la Legge 04.08.93, n. 271, e che si possono leggere negli atti parlamentari, seduta della Camera dei Deputati del 12/07/93: “questa sostanza cancerogena non ha alcun livello di soglia o limite che possa garantire la salute di coloro che sono stati o siano esposti, nel senso che è dannosa una quantità anche minima”.

Per l’amianto, la giurisprudenza civile e penale ha messo in evidenza che il decreto delegato 15.08.91, n. 277 di recepimento della direttiva CEE succitata, non contiene “valori limite” nel senso che al di sotto di quelli pure previsti dalla stessa legge, a taluni precisi fini, l’esposizione sia

¹ “le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute” (Direttiva citata)

innocua e si possa tranquillamente trascurare; ma “soglie di allarme”.

Esse hanno la funzione di far scattare ulteriori obblighi di attivarsi per il datore di lavoro² al fine di agire sui tempi di esposizione: quindi il datore è sempre obbligato ad adottare tutte le misure per abbassare il rischio, per proteggere al massimo il lavoratore quale che sia il livello di esposizione; se poi si superano alcuni limiti (fissati convenzionalmente) egli ha l’obbligo di fare di più, per proteggere meglio il lavoratore dalla più intensa esposizione e per rientrare nel più breve tempo possibile al di sotto di quel limite.

Tutto questo perché, si ripete, **per l’amianto non esistono limiti di accettabilità dell’esposizione**; anche l’esposizione inferiore ai cosiddetti limiti di soglia è nociva, tanto più se è duratura.

In secondo luogo, traspare una certa ritrosia a procedere, fino in fondo, nell’azione di massima tutela e trasparenza nei confronti della sicurezza e della salute dei lavoratori, evidenziando invece un maggior orientamento a minimizzare eventuali mancanze del Comune in materia (ad esempio, in tema di censimento delle opere e dei manufatti contenenti amianto).

A tutt’oggi non è noto se codesto ente abbia disposto il completo censimento delle opere e dei manufatti contenenti amianto³, neppure ci risulta abbia garantito adeguata informazione al personale direttamente interessato né a quelle lavoratrici e lavoratori esterni che, potendo venire a contatto con detto materiale (peraltro, ragionevolmente presente anche in altre strutture comunali, diverse da quelle già note), dovrebbe osservare le precauzioni previste dalle migliori conoscenze in materia (si pensi, ad esempio, alle attività di pulizia, manutenzione e così via).

Considerato che manufatti analoghi a quelli già rinvenuti potrebbero essere ragionevolmente presenti anche in altri ambienti, la scrivente organizzazione sindacale **CHIEDE** che codesto ente consideri prioritario il completamento del censimento delle opere e dei manufatti contenenti fibre di amianto.

A questo fine **CHIEDE** a codesto ente:

- 1) di elaborare un programma con la specifica delle azioni che sarà necessario porre in essere per la **radicale rimozione dell’amianto oppure per la sua messa in sicurezza (secondo le migliori tecniche attualmente conosciute)** e correlati prevedibili tempi di esecuzione;
- 2) di far eseguire l’esame dei manufatti sospettati di contenere amianto e un monitoraggio ambientale con analisi in SEM per la verifica della presenza di fibre di amianto aerodisperse negli ambienti di lavoro;
- 3) di garantire trasparenza e circolarità delle informazioni, comprese copie degli esiti delle analisi pro tempore effettuate;

² Infatti, la Legge 27.03.1992, n. 257, art. 3, 1° comma, si riferisce ai “... luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell’amianto o di bonifica delle aree interessate...”.

³ Si ricorda che ai sensi dell’art. 12. del D.P.R. 8/08/1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

USB – Unione Sindacale di Base

- 4) di mettere in programma incontri con il personale interessato, compresi i lavoratori esterni all'ente, durante i quali esporre la natura e lo stato di avanzamento delle opere da realizzare e le precauzioni da osservare nell'espletamento del proprio lavoro;
- 5) laddove necessario, di provvedere a sistemazioni alternative allo scopo di garantire la continuità del servizio pubblico, agendo immediatamente in via cautelativa e preventiva, al fine di eliminare potenziali rischi per utenti e lavoratori coinvolti.

Certi di un suo positivo e sollecito riscontro, si porgono molti saluti.

p. il coordinamento USB territoriale di Trieste
Ferdinando ZEBOCHIN